

n. 1/2002 Reg Contenzioso

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 2 gennaio 2002

DA

GATTOLINI MARGHERITA rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto ricorso, dagli avv. F. Petracci ed A. Marin del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. L. Locatello sito in Pordenone viale F. Martelli n. 17

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, legale domiciliataria

- resistente -

OGGETTO: riconoscimento inquadramento superiore.

Causa discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2003.

CONCLUSIONI

- omissis -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2 gennaio 2002 Gattolini Margherita conveniva davanti al Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'ex VI^a qualifica funzionale e, più precisamente, nell'Area B-3 ai sensi dell'art. 13 del CCNL Comparto Ministeri, con la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal 6 aprile 2001.

A sostegno delle domande, la ricorrente precisava:

- di essere stata assunta nel 1985 alle dipendenze della Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, trasformatasi nel 1994 in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane ed infine divenuto nel 1998 Poste Italiane s.p.a.;
- di essere stata inquadrata nel livello V^o - operatore specializzato di esercizio;
- che nel 1994 l'Ente Poste aveva realizzato una nuova struttura del personale mediante accorpamento dei livelli, inquadrando in una prima Area di Base i livelli II^o e III^o, in una seconda Area chiamata Operativa i livelli IV^o, V^o e VI^o ed in una terza Area dei Quadri i dipendenti che svolgevano funzioni direttive;
- che, conseguentemente, era confluita nell'Area Operativa;
- che, con provvedimento datato 6 aprile 2001, era stata trasferita, ai sensi dell'art. 4 comma 2^o del decreto legge n. 163 del 12 maggio 1995, convertito in legge 11 luglio 1995 n. 273, nei ruoli del personale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- che a seguito di detto trasferimento era stata inquadrata nell'Area funzionale B (ex IV^o, V e VI^o) del CCNL Comparto Ministeri nella posizione interna definita B-2, già corrispondente al livello V^o della carriera ministeriale;

- che, tuttavia, dal raffronto tra la declaratoria relativa all'Area Operativa (ex V° livello) del CCNL Poste con quella dell'Area funzionale B, posizione economica B-2 (ex V° livello) del CCNL Ministeri risultava evidente la mancata corrispondenza tra i due inquadramenti, corrispondendo, per contro l'ex V livello del personale delle Poste al livello VI° del CCNL Ministeri;

- che, nonostante i solleciti, il Ministero non aveva ancora provveduto al suo corretto inquadramento;

- che aveva richiesto con raccomandata A.R. del 29 maggio 2001 l'attivazione del Collegio di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone al fine di esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione ed, essendo trascorsi ampiamente i novanta giorni previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ai sensi dell'art 410 c.p.c. il predetto tentativo si doveva considerare comunque espletato.

Il Ministero, nel costituirsi, eccepiva preliminarmente la improcedibilità del ricorso, assumendo di non aver mai ricevuto la richiesta per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e nel merito concludeva per il rigetto delle domande.

All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, veniva discussa ed immediatamente decisa, mediante lettura del dispositivo, sulle epigrafie conclusioni delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, presa in esame l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, svolta dal Ministero resistente sul testuale rilievo che la relativa richiesta non le sarebbe mai pervenuta a causa della genericità dell'indirizzo indicato dalla ricorrente, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione di espletare l'adempimento prescritto.

L'eccezione appare, tuttavia, infondata, risultando *per tabulas* che la raccomandata A.R. dd. 29 maggio 2001, con cui la Gattolini ha chiesto la costituzione del Collegio di conciliazione per l'esperimento del citato tentativo, è stata ricevuta il successivo 7 giugno dal Ministero (cfr. allegato 3 del fascicolo di parte ricorrente),

Passando, quindi, all'esame del merito della presente controversia, la pretesa della lavoratrice di vedersi riconosciuto il diritto all'inquadramento nell'area funzionale B - posizione economica B3 del CCNL di categoria, corrispondente alla ex VI[^] qualifica funzionale, va accolta per le ragioni che si passa ad esporre.

Va, anzitutto, osservato che la ricorrente, già dipendente di Poste Italiane s.p.a. ed ivi inquadrata nell'Area Operativa (ex categoria V[^]), con posizione di "operatore specializzato di esercizio", dopo un periodo di comando iniziato il 31 dicembre 1997, con Decreto Ministeriale n.0026659 del 16 marzo 2001 (cfr. allegato 5 del fascicolo di parte resistente), reso in attuazione del relativo decreto di trasferimento adottato il 4 dicembre 2000 (*ibidem* allegato 4) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è stata trasferita dal 6 aprile 2001 nel ruolo unico del personale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed inquadrata nell'Area funzionale B - posizione economica B2 - sede di assegnazione Pordenone.

Ebbene, lamenta la ricorrente l'erroneità di tale ultimo inquadramento, operato in termini meramente formali, in quanto dalla comparazione tra le mansioni e le funzioni previste dalla Amministrazione di provenienza e da quella di destinazione si evincerebbe che nella sostanza l'ex categoria V[^] del personale di Poste Italiane s.p.a. corrisponde, in realtà, al VI° livello del personale dell'Amministrazione resistente.

Appare, pertanto, necessario analizzare il contenuto della declaratoria dei profili professionali previsti dal CCNL dell'allora Ente Poste Italiane e dal CCNL applicabile al personale del Comparto Ministeri.

Com'è noto, il CCNL dd. 26 novembre 1994 ha accorpato in quattro aree funzionali il personale dipendente di Poste Italiane s.p.a., che fino a quel momento risultava ripartito in nove categorie:

1. area di base,
2. area operativa,

3. area quadri di 2° livello,

4. area quadri di 1° livello.

Per quanto qui interessa, nell'area operativa sono confluiti i dipendenti che provenivano dai vecchi livelli IV°, V° e VI°.

Nella specie, l'art. 43 del contratto collettivo in esame (prodotto per estratto quale allegato 4 dalla ricorrente) così definisce le funzioni proprie degli appartenenti all'Area operativa: *"Attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni - a contatto o meno con la clientela - che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico - professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione"*.

A sua volta il CCNL del Comparto Ministeri (allegato A prodotto dalla difesa della Amministrazione resistente all'odierna udienza di discussione) definisce la posizione economica B2, corrispondente alla vecchia V^a categoria funzionale, attribuita alla lavoratrice, nei seguenti termini: *"Specifiche professionali: - discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; - autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite. Contenuti professionali di base: ... lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione"*.

Lo stesso CCNL così definisce, invece, la posizione economica B3, cui ambisce la ricorrente: *"Contenuti professionali di base: ... lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite"*.

Da quanto precede discende, all'evidenza, che mentre il primo dei due profili professionali appena individuati (ossia quello attribuito alla lavoratrice) si concretizza in mere attività preparatorie di atti e presuppone semplici conoscenze di base, il profilo professionale di inquadramento della istante presso l'ordinamento di Poste Italiane si caratterizza per i contenuti professionali di parziale o media specializzazione e, soprattutto, per responsabilità personali e di gruppo e per capacità di autonomia operativa e, nel contempo, presuppone adeguata preparazione professionale.

Appare allora chiaro che non esiste alcuna corrispondenza tra, il livello V° postale ed il livello V° del Comparto Ministeri (attuale Area funzionale B - posizione economica B2), identificandosi per contro le mansioni previste dal primo dei livelli appena indicati con quelle previste per il VI° livello del personale ministeriale (attuale Area funzionale B - posizione economica B3).

Infatti, tale ultima figura presuppone quali sue "specifiche professionali" *"capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati, gestione delle relazioni dirette con gli utenti"* e, quindi, conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento delle attività presenti nel processo produttivo, attitudini queste riconducibili anche alla figura professionale contemplata dall'Area operativa - V° livello postale.

Come chiarito dal Consiglio di Stato (cfr. parere dd. 13 marzo 1996), con riferimento, oltre tutto, alla equiparazione tra le qualifiche funzionali dell'ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni ed i profili professionali di cui al D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219, il raffronto che occorre, operare, tra le diverse posizioni di lavoro, comporta necessariamente che se la posizione di lavoro individuata come la maggiormente affine sia collocata in una qualifica funzionale diversa dalla corrispondente categoria dell'ordinamento di provenienza tale qualifica non possa non essere riconosciuta, un tanto non rappresentando una ingiustificata promozione del soggetto che a quella categoria appartiene, ma la corretta collocazione nella posizione corrispondente dell'ordinamento di destinazione.

Infatti, l'equiparazione non deve necessariamente comportare un inquadramento orizzontale, e cioè la collocazione in un profilo professionale di qualifica corrispondente alla categoria di appartenenza, ma può comportare anche una modifica in senso verticale nell'assetto ordinamentale, non

dovendo essere la detta equiparazione meramente formale, ma dovendo la stessa corrispondere alla realtà della collocazione della posizione di lavoro ritenuta più affine a quella di provenienza. Conseguentemente, appare errato l'inquadramento della ricorrente operato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le considerazioni tutte che precedono, in accoglimento del ricorso, va, dunque, accertato e dichiarato che la Gattolini ha diritto all'inquadramento nella ex VI^a qualifica funzionale ed, in base al vigente C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri, nell'area funzionale B - posizione economica B3, con ogni conseguenza sul piano economico e normativo derivante da tale inquadramento.

Per l'effetto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate a partire dal 6 aprile 2001, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalle singole scadenze al soddisfo.

La novità delle questioni trattate giustifica, tuttavia, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

1) in accoglimento del ricorso, dichiara che la Gattolini ha diritto all'inquadramento nella ex VI^a qualifica funzionale ed, in base al vigente C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri, nell'area funzionale B - posizione economica B3, con ogni conseguenza sul piano economico e normativo derivante da tale inquadramento, e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate a partire dal 6 aprile 2001, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalle singole scadenze al soddisfo;

2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Pordenone, 20 marzo 2003.

Il Giudice

F.to Dr.ssa Maria Paola Costa